

Art. 107. Chiunque, fuori de' casi, di che nell' art. 96, si fa dolosamente colpevole d' una lesione personale o d' una violenza contro il Granduca, è punito con l' ergastolo.

Cod. Pen.

6

Art. 124. Chiunque dolosamente sopprime, rimuove, o rende incerti i confini del Granducato con uno Stato limitrofo, soggiace alla carcere da tre mesi a tre anni.

CAPO III.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 128. Coloro per altro, che, senza aver partecipato alla formazione delle scritture o rappresentazioni figurative, contemplate nei due precedenti articoli, hanno scientemente servito di semplici stromenti a diffonderle, esporle, affiggerle, od altrimenti propalarle; soggiacciono,

a) nei casi dell' art. 126, alla carcere da uno a cinque anni, se il fatto preso di mira è avvenuto, e da due mesi ad un anno, se non è avvenuto; e

Art. 138. L'omicidio doloso non premeditato, commesso contro un ministro della Religion dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ergastolo, o, ne' casi men gravi, con la casa di forza da dodici a vent'anni.

Art. 139. La lesione personale, dolosamente arrecata ad un ministro della Religion dello Stato, mentre esercitava le sue funzioni, si punisce con la casa di forza da tre a quindici anni.